



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

---ooOoo---

Approvato con Deliberazione consiliare n. 50 del 30.11.2020

ART. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, l'esposizione della bandiera nazionale ed europea all'esterno ed all'interno della sede del Comune di Monteprandone.

ART. 2
Disciplina della esposizione delle bandiere

In tutti i casi in cui è doverosa l'esposizione della bandiera nazionale ed europea a norma del presente regolamento, verrà garantita la prioritaria dignità della bandiera nazionale, quest'ultima sarà affissa nel pennone centrale mentre quella europea occuperà la seconda posizione.

ART. 3
Dimensioni delle bandiere

Le bandiere nazionali ed europee, unitamente a quella comunale, devono essere di uguali dimensioni e materiale e sono esposte affiancate su aste e pennoni posti alla stessa altezza.

ART. 4
Esposizione delle bandiere in segno di lutto

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.

ART. 5
Esposizione delle bandiere all'esterno

Le bandiere nazionali ed europee vanno esposte quotidianamente all'esterno del Palazzo Municipale, sede principale dell'Ente, nonché all'esterno della sede adibita a delegazione comunale. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado.

Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.

Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 6
Esposizione delle bandiere in occasione di consultazioni elettorali

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale, le bandiere nazionali ed europee vengono esposte all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali; sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

ART. 7
Esposizione all'interno della sede comunale

All'interno dell'edificio comunale le bandiere indicate negli articoli precedenti sono esposte negli uffici:

- a) del Sindaco sia presso la sede principale che presso la delegazione comunale.
- b) nella sala delle riunioni della Giunta e del Consiglio

Nei luoghi indicati al comma precedente si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

ART. 8
Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le norme nazionali e, in particolare, la legge 05.02.1998, n. 22, ed il d.P.R. 07.04.2000, n. 121;
- b) le norme regionali;
- c) lo statuto comunale.